



FINALE AMBIENTE S.P.A.

Sede : Via Calice, 16 – 17024 Finale Ligure (SV) Tel. 0196816023 – Fax. 019681818 e-mail: ambiente@finaleambiente.it
Ufficio Tariffa Igiene Ambientale: Via Calice, 16 – 17024 Finale Ligure – Tel. 0196816081 e-mail: tari@comunefinaleligure.it
Ufficio Porto: Capo S. Donato, 4 - 17024 Finale Ligure (SV) Tel. 019603290 - Fax. 0196049756 e-mail: porto@comunefinaleligure.it
Magazzino Nettezza Urbana: Via Calice, 16 – 17024 Finale Ligure (SV) Tel. 0196816023
Capitale Sociale € 722.400,00 I.V. - C.C.I.A.A. Savona Iscriz. Reg. Imprese SV – 19161 – 1998 C.F/P. I.V.A. 01214390096

OGGETTO: “L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI E IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE (CER 20.01.01 e CER 15.01.01) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI FINALE LIGURE E ORCO Feglino, AVENTE DURATA DI ANNI DUE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, EVENTUALMENTE PROROGABILE PER ULTERIORI MESI 4”.

CODICE CIG 6906961C84 – GARA N. 6605085

VERBALE DI COMPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA

Facendo seguito alla prima seduta di gara sospesa in data 28/12/2016, e alla successiva convocazione della **seconda seduta pubblica per il giorno 03/01/2017 alle ore 10:00** con la presente alle ore 10:02 il Responsabile ::del Procedimento Dott.ssa Tiziana Merlino alla presenza dell’ impiegata Sig.ra Loredana Cangemi e al Dott. Lamarca Roberto dichiara aperta la seconda seduta pubblica presso la sede amministrativa di Finale Ambiente S.p.A. in via Calice, 48 in Finale Ligure.

Sono presenti alla seduta di gara

i Sigg.ri Cova Narciso e Berretta Paolo in qualità di dipendenti delegati della Società F.G. RICICLAGGI S.p.A.

il Sig. Giorgio Loreto Legale Rappresentante della ditta S.A.R.R. S.r.l.

il Sig. Silvestro Catelli legale rappresentante della ditta BASECO S.r.l.

La Stazione Appaltante in persona del RUP Dott.ssa Tiziana Merlino Direttore Generale della Finale Ambiente S.p.A., analizzato il caso specifico e supportata da autorevole giurisprudenza sulle modalità di presentazione delle offerte di gara, ha assunto la decisione in merito all’**esclusione** delle offerte presentate dalle ditte Baseco S.r.l e S.A.R.R. S.r.l.

Con riferimento al **caso specifico** le offerte presentano i seguenti vizi:

- **Ditta S.A.R.R. S.r.l.:** entrambe le buste interne al plico generale (Busta A e busta B) non presentano idonea sigillatura;
- **Ditta Baseco S.r.l.:** il plico generale non presenta né firma né idonea sigillatura sul lato lungo della busta. La busta A “Documentazione amministrativa” non presenta né firma, né idonea sigillatura su un lembo né sul lato lungo chiuso dal produttore ma non sigillato; la busta B “Offerta economica” non presenta né firma né idonea sigillatura sulle aperture laterali chiuse dal produttore ma non sigillate.

Di seguito se ne riportano le **motivazioni** e si cita l’**autorevole giurisprudenza di supporto**:

- **Violazione della *lex specialis*** nelle parti in cui prevede esplicitamente e tassativamente le modalità di presentazione della documentazione (art. 8 Lettera di Invito). Si cita di seguito la parte di specifico interesse:

*L’offerente dovrà presentare, a **pena di esclusione**, un plico che dovrà essere chiuso e sigillato con nastro adesivo o altro materiale da consentirne l’integrità, nonchè controfirmato sui lembi di chiusura e riportare all’esterno le seguenti indicazioni:*

- intestazione del concorrente o, in caso di R.T.I, del Capogruppo, la ragione sociale del concorrente unitamente all’indirizzo, cf./ Partita IVA, numero di telefono, fax, e- mail, pec (in caso di Raggruppamenti sul plico deve essere indicata altresì l’intestazione di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento);

*- dicitura: “**NON APRIRE**” contiene offerta relativa alla procedura di gara:*



ISO 14001:2004 n° IT-24455

“SERVIZIO DI TRASPORTO E INVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI E IMBALLAGGI DI CARTA E CARTONE (CER 20.01.01 e CER 15.01.01) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI FINALE LIGURE E ORCO Feglino, AVENTE DURATA DI ANNI DUE DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, EVENTUALMENTE PROROGABILE PER ULTERIORI MESI 4”. CODICE CIG 6906961C84 – GARA N. 6605085”

Il suddetto plico dovrà contenere al suo interno le seguenti buste, che dovranno, a pena d'esclusione, essere chiuse, idoneamente sigillate e controfirmate dal concorrente sui lembi di chiusura, riportanti all'esterno le seguenti diciture:

Busta “A” - Documentazione Amministrativa gara CIG 6906961C84

Busta “B” - Offerta economica gara CIG 6906961C84

Le buste interne dovranno contenere rispettivamente la documentazione amministrativa (Busta “A”) e l'offerta economica (Busta “B”), secondo quanto previsto dal successivo punto 9, utilizzando preferibilmente la modulistica predisposta dalla Stazione appaltante (allegato A - dichiarazioni a corredo dell'offerta e Allegato B – Modello offerta economica) o in conformità della stessa, che è stata inviata in allegato alla lettera di invito e richiedibile all' indirizzo e-mail fornitori@finaleambiente.it.

- **Violazione del principio di garanzia della segretezza delle offerte** ribadito anche dall'Autorità di Vigilanza, oggi ANAC, nella determinazione n.4 del 10 ottobre 2012 sulle modalità di presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione. Nello specifico si cita il paragrafo relativo alle “Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte” che disciplina le modalità con cui devono essere presentati e sigillati i plichi e le buste contenenti le offerte, le diciture che essi devono riportare all'esterno e le modalità di consegna alla stazione appaltante, al fine di salvaguardare il principio della segretezza delle offerte.

Nello specifico l'Autorità stabilisce che, per “sigillatura”, deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. Si rammenta, altresì, il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica, ovvero la necessità di inserire gli elementi concernenti il prezzo esclusivamente nei documenti contenuti nella busta dedicata all'offerta economica.

A supporto e rafforzamento della decisione assunta si cita di seguito autorevole giurisprudenza:

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 20 febbraio 2014, n. 828 - Pres. Torsello, Est. Rocco - Senesi S.p.a. (Avv.ti Lucchetti e Fenucciu) c. Comune di Pozzuoli (Na) (Avv.ti Starace e Sanino), De Vizia Transfer S.p.a. (Avv.ti Macrì e Clarizia) - (previa riunione degli appelli, conferma T.A.R. Campania - Napoli, Sez. I, 14 marzo 2013, n. 1467) 1. E' legittima la clausola di un bando di gara la quale prevede, a pena di esclusione, che, per le offerte economiche, "tutti i lembi di chiusura dei plichi, ivi compresi quelli preincollati, oltre ad essere completamente incollati" debbono essere "controfirmati e/o timbrati nonché sigillati mediante apposizione di bolli in ceralacca o sovrapposizione, per l'intera lunghezza, di nastro adesivo trasparente"; tali adempimenti, infatti, assicurano l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e, evitando la manomissione del contenuto del plico, garantiscono la segretezza dell'offerta, con la conseguente legittimità dell'esclusione dalla gara dell'impresa che abbia omesso la sigillatura del plico contenente l'offerta medesima (1).

2. Nel caso in cui la lex specialis prescriva a pena di esclusione che le buste contenenti l'offerta economica debbono, a pena di esclusione, essere sigillate "mediante apposizione di bolli in ceralacca o sovrapposizione, per l'intera lunghezza, di nastro adesivo trasparente" nonché controfirmate nei lembi di chiusura, è legittimo il provvedimento di esclusione di una offerta contenuta in una busta chiusa mediante nastro adesivo ma



ISO 14001:2004 n° IT-24455

senza timbro o firma su tre lembi del plico. Tale modalità di presentazione dell'offerta, infatti, viola la *lex specialis* di gara, nonché l'art. 46, comma 1-bis, del D.L.vo 163 del 2006, i quali inderogabilmente sanzionano con l'esclusione dell'offerta proprio in dipendenza della fondamentale necessità di garantire sia la non manomissione del plico e la non alterazione del suo contenuto, sia l'effettiva provenienza del plico medesimo e dell'offerta in esso contenuta.

(1) Ha precisato la sentenza in rassegna che rientra nel potere dell'Amministrazione fissare le regole di svolgimento della gara pubblica, comprese quelle che attengono alle modalità di presentazione delle offerte; tale potere sfugge al sindacato giurisdizionale salva la sua manifesta irragionevolezza, irrazionalità ed illogicità, che non sussistono nel caso in cui sia per essa richiesta una doppia formalità, e cioè la sigillatura del plico e la controfirma sui lembi di chiusura, in quanto ragionevolmente finalizzata non solo ad evitare il rischio della manomissione del plico e dell'alterazione del suo contenuto, garanzia alla quale è preposta la sigillatura, ma anche a garantire la effettiva provenienza del plico e dell'offerta, garanzia cui è preposta la controfirma sui lembi di chiusura (v. in tal senso Cons. Stato, Sez. V, 23 maggio 2011 n. 3067).

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 5 settembre 2012 n. 4696 - Pres. Trovato, Est. Buricelli - Fratelli Stratta s.n.c. (Avv. Calderoni) c. Comune de L'Aquila (Avv. Giuliani) e Morelli (n.c.) - (conferma T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, n. 624/2006).

Contratti della P.A. - Bando e lettera di invito - Clausola che impone (congiuntamente) la sigillatura del plico con la ceralacca e la controfirma per esteso sui lembi di chiusura - Legittimità.

E' legittima la prescrizione della "*lex specialis*" di una gara di appalto che prevede, a pena di esclusione dalla procedura di gara, gli obblighi, congiunti, di sigillatura del plico contenente l'offerta con la ceralacca e di controfirma di esso per esteso sui lembi di chiusura; tale clausola, infatti, risponde a criteri di razionalità e proporzionalità rispetto alle finalità perseguite, essendo diretta a garantire le esigenze sostanziali di integrità, segretezza e provenienza del plico medesimo e a escludere eventuali manomissioni dello stesso, in vista della realizzazione dell'interesse pubblico alla scelta del migliore offerente, coerentemente con l'esigenza di osservare i principi di trasparenza dell'azione amministrativa e di "*par condicio*" tra i concorrenti (alla stregua del principio nella specie è stata ritenuta legittima l'esclusione dalla gara di una ditta che, in violazione dell'anzidetta clausola del bando, aveva presentato un plico con i sigilli di ceralacca, ma privo della firma per esteso sui lembi) (1).

(1) Cfr. Cons. Stato, sent. n. 4396/2001, sulla legittimità di una clausola del bando che impone, a pena di esclusione, che la busta contenente l'offerta debba essere integralmente sigillata con ceralacca e controfirmata ai lembi di chiusura ed inserita in altra busta ugualmente sigillata e controfirmata; e ciò in quanto, coerentemente con la finalità di tutelare la "*par condicio*" tra i concorrenti, gli adempimenti prescritti assicurano l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente e, evitando la manomissione del contenuto del plico, garantiscono la segretezza dell'offerta; con la conseguente legittimità dell'esclusione dalla gara dell'impresa che abbia omesso la sigillatura del plico contenente l'offerta.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 10 luglio 2012 n. 4076 - Pres. Baccarini, Est. Durante - Edilgosma di Fiorenzoni Marcello e Gostantino S.n.c. (Avv. Verino) c. Comune di Tuoro sul Trasimeno (Avv. Perone e Carmeli) e Edilizia Castellini S.n.c. di Castellini Roberto & C. (n.c.) - (conferma T.A.R. Umbria, sent. n. 294 del 2007).

Contratti della P.A. - Gara - Offerte - Modalità di presentazione - Previsione del bando secondo cui l'offerta deve essere presentata in plico chiuso sigillato - Presentazione di un plico costituito da una ordinaria busta



ISO 14001:2004 n° IT-24455

bianca a sacchetto, predisposto per l'ispezione postale, con la possibilità di essere aperto e chiuso senza danneggiamento o alterazione - Esclusione - Legittimità - Ragioni.

Nel caso in cui il bando di gara richieda ai concorrenti, espressamente, di presentare le offerte "in plico chiuso sigillato", precisando che ".. con tale espressione (si intende) la necessità che sia apposto un timbro, impronta o firma sui lembi di chiusura del plico medesimo tale da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed escludere così qualsiasi possibilità di manomissione del contenuto", è legittima l'esclusione di una ditta che ha presentato la propria offerta in un plico costituito da una ordinaria busta a sacchetto, predisposto per l'ispezione postale, con la possibilità di essere aperto e chiuso senza danneggiamento o alterazione, a nulla rilevando che nei lembi di chiusura siano stati apposti i timbri e la firma del legale rappresentante della ditta; in tal caso, infatti, i timbri e le firme pure apposte sui lembi di chiusura, non possono costituire garanzia sufficiente ad assicurare l'autenticità del contenuto e ad escludere l'eventuale manomissione, proprio perché la busta usata è confezionata in modo tale da poter essere aperta senza danneggiamento che ne lasciasse traccia (1).

(1) Ha osservato la sentenza in rassegna che il termine "sigillatura" sta ad indicare, secondo la comune nozione, una modalità di chiusura che garantisca l'integrità del contenuto e quindi, è indicativa di tutte le precauzioni che garantiscono la non manomissione della busta e che rendono evidente ogni tentativo di apertura.

In perfetta armonia con il significato etimologico del termine sigillare, l'offerta in questione, contenuta in plico solo apparentemente chiuso, non poteva non essere esclusa perché in contrasto con tutte le modalità in materia di offerte segrete, già fissate dall'art. 75 del R.D. n. 827 del 1927 e dal bando di gara.

Le circostanze di fatto rappresentate, tolgono pregio ad ogni altra considerazione, a nulla rilevando, in tale contesto, che un funzionario comunale abbia attestato di aver preso in consegna la busta al momento del ricevimento e di averla custodita in luogo sicuro, essendosi concretizzata la violazione della lex di gara, che è inequivoca nel porre a carico del partecipante l'onere della sigillatura.

Quanto al riferimento al principio del favor participationis, esso si applica in presenza di regole dubbie, mentre nel caso il bando di gara contiene precise indicazioni sulle modalità di chiusura dei plichi.

T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, Sez. I, 5 luglio 2013, n. 647, in questa Rivista, pag. <http://www.lexitalia.it/a/2013/6975> secondo cui "in tema di partecipazione a gare per l'affidamento di appalti pubblici, la clausola del disciplinare che prescrive, a pena di esclusione, che tanto il plico esterno che le buste interne debbano essere sigillati con ceralacca, controfirmati e timbrati su tutti i lembi di chiusura, compresi quelli predisposti già chiusi dal fabbricante, va interpretata nel senso che le irregolarità considerate possono determinare l'esclusione solo qualora le modalità di chiusura adoperate dal concorrente siano concretamente idonee a rendere possibile la manomissione del contenuto, sicché essa è nulla e va comunque disapplicata nella parte in cui sancisce l'esclusione per la mancanza di controfirma in presenza della regolare sigillatura del plico, con l'ulteriore conseguenza che la qualificazione legislativa del vizio in termini di nullità esclude che la relativa domanda sia subordinata all'ordinario termine di decadenza";

TAR CALABRIA - CATANZARO SEZ. II - sentenza 15 ottobre 2015, n. 1585 - Pres. Schillaci, Est. Durante - I.L.V.C. Srl (Avv. Gigli) c. Comune di Davoli (Avv. Nisticò) e Soverino Impianti Sas (n.c.) - (accoglie) - (sull'esclusione dalla gara di una offerta contenuta in un plico con il sigillo di ceralacca che non copre totalmente il lembo di chiusura).



ISO 14001:2004 n° IT-24455

Contratti della P.A. – Gara – Esclusione – Per presentazione dell'offerta in un plico con il sigillo di ceralacca che non copre totalmente il lembo di chiusura e che non risulta chiuso con la colla, né controfirmato su tutti i lembi – Legittimità.

E' legittima l' esclusione di una ditta da una gara di appalto, che sia motivata con riferimento al fatto che il sigillo di ceralacca apposto sul plico contenente la busta con l'offerta e gli altri documenti non copre totalmente il lembo di chiusura e che il plico non risulta chiuso con la colla, né controfirmato su tutti i lembi. Tale stato di fatto comporta una grave compromissione della fondamentale esigenza di garantire che il plico stesso non possa essere aperto, se non a prezzo di manometterne visibilmente la chiusura.

Vista l'esclusione delle ditte S.A.R.R.S.r.l. e Baseco S.r.l. per quanto sopra esposto, si procede all'aggiudicazione provvisoria alla ditta F.G. RICICLAGGI S.p.A. del servizio oggetto di codesta procedura.

La Società F.G. RICICLAGGI S.p.A. ha formulato la seguente offerta:

Importo netto offerto a tonnellata (base d' asta € 20,00/t.)

€. 74,00 (in cifre) - Euro settantaquattro/00 (in lettere)

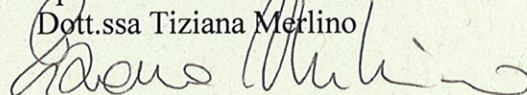
Importi esclusi dalla base d' asta e che non verranno considerati ai fini dell'individuazione dell'aggiudicatario, che saranno applicati alla Stazione Appaltante per le operazioni di sostituzione vuoto per pieno dei 2 compattatori elettrici, trasporto e invio a recupero dei rifiuti e degli imballaggi di carta e cartone (CER 20.01.01 e CER 15.01.01), richieste eventualmente in eccedenza al numero previsto nel capitolato speciale di appalto (n. 52/anno): Euro 100,00.

Seguiranno le operazioni di verifica dei requisiti di gara e nel caso di riscontro positivo si procederà all'aggiudicazione definitiva e alla sottoscrizione del contratto.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 10:18 del giorno 03 gennaio 2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Tiziana Merlino



ISO 14001:2004 n° IT-24455

